

L'esclusivo interesse del minore e il principio di bigenitorialità nel giudizio prognostico di affidamento minorile

(Cass., Sez. I Civile, sent. 23 settembre- 20 novembre 2019, n. 30191)

La Suprema Corte di Cassazione, in materia di affidamento di minori in caso di disgregazione dell'unità familiare, ha ribadito l'importanza e primazia del principio di bigenitorialità, quale presenza dei genitori nella vita del figlio, la quale deve rivelarsi idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, ma che deve comunque trovare applicazione tenuto conto dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole. La pronuncia della Corte poi ribadisce altresì il dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. In determinati casi è però necessario affidare il figlio ad uno solo dei genitori e si rende altrettanto necessario effettuare un giudizio prognostico il quale, fondato sull'interesse esclusivo del minore, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione e va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Dott. GIANCOLA Maria Cristina | -Presidente- |
| Dott. PARISE Clotilde | -Consigliere- |
| Dott. GHINOY Paola | - Consigliere- |
| Dott. LAMORGESE Antonio Pietro | - Consigliere- |
| Dott. FIDANZIA Andrea | - rel. Consigliere- |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32995/2018 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale; - ricorrente - contro(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'aquila; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del 09/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA. FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 3 luglio 2018 la Corte d'Appello di L'aquila Sezione per i Minorenni - adita in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte (con sentenza n. 27140/17) del decreto della Corte d'Appello di L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11.1.2016 con il quale e' stato disposto il collocamento della minore (OMISSIS), nata il (OMISSIS) in via preferenziale presso il padre (OMISSIS) previo affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune di (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto che il collocamento in via preferenziale della (OMISSIS) presso il padre rispondesse all'interesse morale e materiale della stessa minore, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di rinvio, soprattutto in considerazione della maggiore garanzia di stabilita' offerta dal padre alla minore. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la signora (OMISSIS) affidandolo a tre motivi. (OMISSIS) si e' costituito in giudizio con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammissibilita' ed improcedibilita' del ricorso per difetto di procura speciale. La ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di trattare il merito del ricorso, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilita' dello stesso ricorso sollevata dal controricorrente, che e' infondata. La procura speciale conferita dalla ricorrente puo', infatti, ritenersi valida, essendo stata rilasciata senz'altro in epoca successiva alla sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso per cassazione, rientrando tra i documenti che sono stati inviati via p.e.c. dalla ricorrente al controricorrente. Peraltro, con tale modalita' di notificazione - prevista dalla legge in alternativa a quella ordinaria il requisito della materiale congiunzione della procura speciale al ricorso puo' ritenersi soddisfatto con l'invio contestuale del ricorso e della medesima procura speciale, risultando comunque inequivocabile la diretta riferibilita' della seconda al primo.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 337 ter, comma 1 e 2 sul rilievo che il decreto impugnato ha attribuito un significato assolutamente incongruo alla nozione di interesse del minore, disapplicando il criterio, asseritamente enunciato da questa Corte, di privilegiare la collocazione della minore presso la madre, anche a prescindere dalla modifica da parte di quest'ultima del luogo di residenza. 2. Il motivo e' inammissibile. Va preliminarmente osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, e' orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacita' dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita' di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita' ad un assiduo rapporto, nonche' della personalita' del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che e' in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il

rispetto del principio della bigenitorialita', da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. (Cass. n. 18817 del 23/09/2015). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto una corretta applicazione del principio sopra enunciato decidendo la collocazione prevalente della minore presso il genitore - il padre - in grado di garantire alla medesima maggiore stabilita', e di darle quel senso di sicurezza e continuita' gia' fortemente minato dalla conflittualita' genitoriale. In particolare, sono stati evidenziati come elementi che depongono per la collocazione prevalente presso il padre uno stile educativo piu' regolativo da parte di quest'ultimo (mentre la madre e' piu' permissiva e distante emotivamente dalla minore) nonche' la presenza costante all'interno dell'agriturismo gestito dal padre (presso cui il padre e la bambina vivono) dei nonni paterni con cui la minore ha un buon rapporto, la zia ed i cugini. Non vi e' dubbio che la valutazione in ordine alla collocazione piu' idonea della minore - in relazione alla quale l'unico parametro da considerare e' rappresentato dall'interesse del minore medesimo spetti al giudice a quo nell'ambito del giudizio di fatto allo stesso riservato, con la conseguenza che le odierne censure della ricorrente si configurano come di mero merito, essendo solo finalizzate a sollecitare una diversa rilettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito. 3. Con il secondo motivo e' stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 627 c.p.c., comma 3 (l'indicazione della norma violata e' sicuramente frutto di errore materiale, atteso che il codice di procedura penale disciplina il giudizio di rinvio all'articolo 627 c.p.p., mentre il codice di procedura civile lo regola all'articolo 394 c.p.c.) e sul rilievo che il Giudice di rinvio non avrebbe potuto d'ufficio esercitare i poteri istruttori, disponendo, nello specifico, una relazione a mezzo dei servizi sociali, dovendosi limitare il riesame ai soli fatti gia' accertati. 4. Il motivo e' infondato. Va osservato che la sentenza n. 27140/2017 di questa Corte, che ha annullato il precedente decreto della Corte d'Appello dell'Aquila, nell'accogliere il ricorso del sig. (OMISSIS) sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, ha sollecitato il giudice di rinvio ad una nuova valutazione della situazione che, peraltro, per i provvedimenti in materia di affidamento di minori non puo' che essere rebus sic stantibus, data la rapida evoluzione delle dinamiche familiari. Correttamente, quindi la Corte d'Appello la cui valutazione si e' fondata comunque sulla consulenza tecnica psicologica gia' precedentemente espletata, ha chiesto - in sede di giudizio di rinvio un aggiornamento della situazione della minore ai servizi sociali, tenuto conto, del resto, che il provvedimento del giudice di primo grado che doveva essere esaminato era stato emesso ben due anni e mezzo prima. 5. Con il terzo motivo e' stata dedotta la violazione dell'articolo 111 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per erroneita' della decisione circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento alle osservazioni e conclusioni della CTU e del servizio sociale del Comune nonche' per carenza assoluta di motivazione, illogicita' e contraddittorietta' della motivazione. In particolare, lamenta la ricorrente che il decreto impugnato non ha tenuto conto della centralita' della figura materna emergente dalla relazione psico-sociale e del radicamento affettivo e sociale della minore. 6. Il motivo e' inammissibile. Non vi e' dubbio che con l'apparente deduzione della violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 la ricorrente mascheri, come nel primo motivo, una censura di merito, essendo richiesta una nuova valutazione degli elementi di fatto esaminati dai giudici di merito, non consentita in sede

di legittimità. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge Spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Roma, così deciso in data 23.9.2019
